

COVID-19 E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
(D.LGS. n. 81/2008)
RISCHIO BIOLOGICO, DANNO DA CONTAGIO
E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

Una settimana fa, la nostra Federazione ha chiesto ai Prefetti della Repubblica di tutte le Prefetture d'Italia - Uffici territoriali del governo di verificare, in forza dei poteri loro attribuiti dalla legge, l'attuazione da parte delle Amministrazioni Pubbliche delle misure di prevenzione e contenimento epidemiologico disposte dal Governo e di assumere l'adozione di misure ancor più stringenti, quali la chiusura degli uffici o la sospensione delle attività lavorative.

EVIDENTEMENTE, NON BASTA!

CONTINUANO A PERVENIRE DA PARTE DI MOLTI UFFICI SEGNALZIONI DI MANCATA ATTUAZIONE DI QUESTE MISURE

NON RESTA CHE LA PROCURA DELLA REPUBBLICA!

PERCHE'?

Il **12 marzo 2020** questa O.S. ha chiesto a tutti i Capi Dipartimento del MEF di dare attuazione, con la massima urgenza, alle direttive impartite con il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020.

In particolare, è stato chiesto, sulla base di quanto disposto dal citato D.C.P.M.:

1. di assicurare il ricorso al "*lavoro agile*", come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, a tutti i lavoratori, fino alla fine dell'emergenza, senza più alcun limite di giorni e orari
- di adottare uno specifico provvedimento per individuare le "attività indifferibili da rendere in presenza", limitandole a quelle "strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza"
- di consegnare ai lavoratori individuati per l'espletamento delle attività indifferibili da rendere in presenza, l'attestazione del datore di lavoro da esibire, in caso di controlli, insieme all'autodichiarazione, quale "elemento documentale comprovante l'effettiva esigenza lavorativa", così come previsto dalla Direttiva del Ministro dell'Interno n. 14606 dell'8.3.2020.

Nella lettera, rappresentavano pure che il provvedimento di cui al punto 2. avrebbe dovuto individuare specificatamente le attività, gli uffici e il numero massimo dei lavoratori da impiegare per ogni struttura.

Infine, facevamo presente che, in difetto, questa O.S. avrebbe chiesto l'intervento del Prefetto territorialmente competente.

Purtroppo, dopo una settimana, così abbiamo dovuto fare.

leggi [qui](#) la lettera del 12 MARZO 2020

Infatti, il **18 marzo 2020** il Segretario Nazionale di questa Federazione UGL Funzione Pubblica, preso atto che erano ancora tante le Amministrazioni che, irresponsabilmente, stentavano a dare piena attuazione alle disposizioni del citato D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, ha chiesto, come già detto, l'intervento dei Prefetti della Repubblica di tutte le Prefetture d'Italia - Uffici territoriali del governo.

leggi [qui](#) la lettera del 18 MARZO 2020

Successivamente, il 20 marzo 2020, con un nostro comunicato, vi informavamo di un video, pubblicato sulla nostra intranet, con il quale, il giorno prima, la Direttrice del personale, Cons. Monica Parrella, ha inteso illustrare l'attuale modello di "lavoro agile" del Mef, quale strumento per fronteggiare anche l'attuale emergenza epidemiologica.

Nel comunicato, abbiamo voluto mettere in risalto alcuni *frame* di questo video, tra cui quello in cui la Cons. Parrella rappresenta che i dirigenti, soprattutto quelli di seconda fascia, sono gli unici responsabili degli atti di micro - organizzazione dei propri uffici, motivo per cui devono, sostanzialmente, favorire il massimo ricorso al "lavoro agile".

Da parte nostra, avevamo auspicato che su tutto il territorio non ci fossero più dirigenti che, irresponsabilmente, tendevano a non favorire il massimo ricorso al "lavoro agile".

Nel contempo, invitavamo i lavoratori a segnalarci le situazioni anomale, non in linea con le direttive impartite dal Governo e dall'Amministrazione, per le quali avremmo provveduto subito a inoltrare denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente del vostro ufficio.

leggi [qui](#) il comunicato del 20 MARZO 2020

In ultimo, il **23 marzo 2020**, è intervenuta anche la Ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone, la quale in un video, con riferimento al "lavoro agile" ha dichiarato che "ricevo ancora molte segnalazioni, dal mio punto di vista troppe, di dirigenti che invece si rifiutano di dare seguito alla norma di legge con la quale abbiamo disposto chiaramente che lo smart working deve diventare l'ordinarietà salvo casi eccezionali".

A questi dirigenti la Ministra ha lanciato un richiamo:

"Credo che la dirigenza abbia una grande responsabilità in questa fase non solo della tutela della salute dei propri dipendenti, deve evitargli lo spostamento presso gli uffici, deve evitare l'assembramento, deve evitare quindi che siano messe in pericolo le condizioni di salute dei funzionari perché ...perché il dirigente ha anche un po' la funzione del pater familias, non solo deve assegnare dei fascicoli e dirigere il lavoro ma un po' sentire anche il proprio ufficio come una famiglia, dall'altro lato però deve darsi l'obiettivo di dimostrare di essere in grado di riorganizzare il lavoro".

vedi [qui](#) il video della Ministra Dadone

Purtroppo, ancora oggi, nonostante queste chiare disposizioni e indicazioni, continuano a pervenire segnalazioni da parte di lavoratori degli uffici centrali e periferici di questa Amministrazione che evidenziano come i propri dirigenti ancora non osservano, pedissequamente, le disposizioni normative.

Tra le segnalazioni più ricorrenti, riscontriamo ancora:

1. la ridotta promozione del “*lavoro agile*”, come modalità di lavoro ordinaria
2. la carenza, ma a volte anche la mancata adozione, del provvedimento dirigenziale che dovrebbe individuare puntualmente e formalmente le esatte attività indifferibili, da rendere in presenza e strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza
- la mancata consegna ai lavoratori individuati per l'espletamento delle attività indifferibili da rendere in presenza dell'attestazione del datore di lavoro che gli stessi lavoratori dovrebbero esibire, in caso di controlli, insieme all'autodichiarazione, quale “elemento documentale comprovante l'effettiva esigenza lavorativa” che giustifica lo spostamento (esibire il solo BADGE non giustifica che lo spostamento sta avvenendo per “*comprovate esigenze lavorative*”)

E' ovvio che tale organizzazione degli uffici non riduce al minimo la presenza dei lavoratori sul posto di lavoro e, quindi, non diminuiscono il più possibile gli spostamenti e i contatti interpersonali, con la conseguenza che aumenta, per tutti, il rischio del contagio.

COVID-19 E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. n. 81/2008) RISCHIO BIOLOGICO, DANNO DA CONTAGIO E RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

La promozione del lavoro agile tra i lavoratori, come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, e lo specifico provvedimento che deve individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, come abbiamo visto, sono adempimenti previsti dalle recenti disposizioni normative emanate dal Governo per la prevenzione e il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

La mancata osservanza di questi adempimenti costituisce violazione degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro che sono in capo al datore di lavoro.

Infatti, il D.Lgs. n. 81/2008 prevede, esplicitamente, l'obbligo e la responsabilità di tutelare i lavoratori dal rischio biologico, con la collaborazione del medico competente. Si ricorda che le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono tutte a carattere PENALE e che, quindi, se un dipendente dovesse ammalarsi di COVID-19 sarebbe necessario dimostrare, da parte delle Amministrazioni, di aver fatto tutto quanto previsto e possibile per evitarlo, incluso:

1. la massima promozione del “*lavoro agile*” come modalità di lavoro ordinaria
 2. l'adozione di un provvedimento che individui puntualmente e formalmente le esatte “*attività indifferibili da rendere in presenza*” e “*strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza*”
 3. l'inclusione nel provvedimento in questione di attività che, sia pure “*indifferibili*” e “*strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza*”, risultino, ad una verifica, espletabili solo “*in presenza*”
-

Continuate a inviarci le vostre segnalazioni attraverso una email al seguente indirizzo di posta: covid19@uglfunzionepubblica.it

oppure on.line, attraverso il link al nostro Settore “Salute & Sicurezza” www.uglfp.it/pagina-home-salute/



Se dovesse configurarsi una responsabilità di tipo penale del datore di lavoro, ovvero colui che riveste tale qualifica ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, per violazione degli obblighi concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (rischio biologico e danno da contagio), provvederemo subito a interessare la Procura della Repubblica.

Anche l'ultimo D.L. 25 marzo 2020 ha previsto, tra le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, la “limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile” (art. 1, lett. s).

[Il nuovo Decreto Legge 25 marzo 2020](#)

Un saluto a tutti.

Michele Tedone

Coordinatore Nazionale UGL FP
Ministero dell'economia e delle finanze

